

OGGETTO: **IPERAMMORTAMENTO - NUOVA PROROGA PER LA CONSEGNA DEI BENI - 30 SETTEMBRE 2018**

OGGETTO	<p>Con la conversione in legge del decreto n. 91/2017, viene spostato dal 30 giugno 2018 al 30 settembre 2018 il termine ultimo di consegna dei beni per fruire dell'iperammortamento.</p> <p>In seguito alla proroga, quindi, le imprese potranno godere della maggiorazione del 150% anche per i beni consegnati entro il 30 settembre 2018, a condizione però che entro la data del 31 dicembre 2017 sia stato firmato il contratto e sia stato effettuato il pagamento di acconti pari almeno al 20% del costo di acquisizione.</p>
AGEVOLAZIONE	<p>Per i beni acquisiti in proprietà, la Circolare n. 4 del 30 marzo 2017 dell'Agenzia delle Entrate, ha specificato che la verifica sia del momento dell'accettazione dell'ordine da parte del venditore che quello del pagamento di acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2017 sono momenti temporali facilmente individuabili, relativamente ai quali il contribuente è tenuto a conservare idonea documentazione giustificativa (ad esempio, copia dell'ordine, bonifici, ecc.).</p> <p>Nel caso di locazione finanziaria, entro il 31 dicembre 2017 deve essere stipulato il contratto di leasing e deve essere versato il 20% di maxicanone.</p> <p>Per quanto riguarda invece i beni realizzati con contratto di appalto, la circolare di cui sopra afferma che si potrà godere dell'iperammortamento al 30 settembre 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo contratto di appalto risulti sottoscritto da entrambe le parti e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo complessivo previsto nel contratto.</p> <p>Infine in caso di beni realizzati in economia la circolare afferma che l'iperammortamento spetterà se entro il 30 settembre 2018 l'impresa avrà rendicontato almeno il 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2018.</p>
UTILIZZO DEL BENEFICIO	<p>Per poter iniziare a fruire del beneficio, il bene, oltre ad essere entrato in funzione, deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.</p> <p>Qualora il bene entri in funzione, ma non sia interconnesso, la circolare n. 4/E/2017 evidenzia che, nel periodo d'imposta di entrata in funzione, il bene può temporaneamente godere del beneficio del superammortamento.</p> <p>Dal periodo d'imposta in cui avviene l'interconnessione è possibile accedere al beneficio previsto dall'iperammortamento.</p>
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	<p>Circolare n° 4/E dell'Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2017.</p>
INFO	<p>L'Area Credito e Finanza dell'Associazione (Dott. Claudio Trentini – cell. 348/7053539 – email: trentini@confimioromagna.it) è a disposizione per fornire ogni necessario chiarimento.</p>